

□ **Mozione n. 277**

presentata in data 20 luglio 2017

a iniziativa del Consigliere Giorgini

“Sopralluogo ARPAM presso impianto “Piattaforma Ecologica s.r.l.” e vigilanza da parte della Giunta regionale ai sensi della l.r.60/1997, art. 2 lettera e)”

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Premesso che:

- La Piattaforma Ecologica s.r.l. gestiva un impianto sito in Via Val Tiberina n. 148 del Comune di San Benedetto del Tronto per la messa in riserva (R13), il recupero (R3-R4-R5) e il deposito preliminare (R15) di rifiuti speciali non pericolosi e di rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata;
- Come si legge nella Sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n.103 del 9 febbraio 2015 (contro gli amministratori della società per gestione non autorizzata di discarica di rifiuti pericolosi), intervenuto il fallimento della società in data 2.7.2009, il curatore fallimentare, nel corso del suo primo accesso sul sito dell'impianto (avvenuto tra i mesi di luglio e agosto 2009) constatava *“il deposito incontrollato e incustodito di una notevole quantità di rifiuti di diverse tipologie, in una situazione di totale abbandono e, quindi, con grave pericolo tanto per la pubblica incolumità (perché alcuni rifiuti erano altamente infiammabili) quanto per la salubrità dell'ambiente”*;
- La provincia di Ascoli Piceno, con Determinazione dirigenziale n. 5528/GEN del 04.11.2009 ha revocato l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di cui sopra, chiedendo al contempo al Comune di San Benedetto del Tronto di emettere, ai sensi degli art. 191 e 192 del D.lgs. 152/2006, un'ordinanza sindacale finalizzata alla rimozione, all'avvio a recupero e/o smaltimento dei rifiuti in giacenza presso l'impianto e al ripristino dello stato dei luoghi;
- Il Comune di San Benedetto del Tronto in data 16/11/2009 (con nota prot. 61410) ha chiesto ad ARPAM di provvedere, in concerto con la Polizia Municipale del Comune, ad un sopralluogo nel sito si Via Val Tiberina n.148 per consentire al Comune di avere un'adeguata contezza della situazione ai fini istruttori; non avendo ottenuto riscontro a tale nota, in data 11/12/2009 (nota prot. 66692) invia un ulteriore sollecito per il sopralluogo; tale sopralluogo non è stato mai effettuato da ARPAM;
- Nel frattempo il Comune di San Benedetto del Tronto ha emesso l'ordinanza sindacale n.36 del 7 Giugno 2010 per la caratterizzazione dei rifiuti e la messa in sicurezza e con determinazione n.1515 del 26/10/2010 affida la caratterizzazione dei rifiuti a Piceno Ambiente; successivamente, con ordinanza n.94 del 19/11/2010 richiede la messa in sicurezza d'emergenza, che diventerà coattiva con determinazione n. 244 del 24/02/2011.
- A seguito di un articolo apparso sul resto del Carlino del 07/11/2012 dove si denunciava la presenza di rifiuti tossici, altamente inquinanti sotterrati nell'area dove è ubicato l'impianto in oggetto, il Comune inviava ad ARPAM una nota (prot. 61029 del 15/11/2012) in cui chiedeva l'intervento dell'Agenzia per *“L'accertamento dei livelli di contaminazione”*.
- Con nota del 02/01/2013 ((prot. n. 0000055/ARPAM|DDAP|P) ARPAM si rifiutava di ef-

fettuare tale analisi dichiarando che non è previsto che l'agenzia "*debba svolgere le indagini ambientali per l'accertamento delle contaminazioni di un sito*";

- Con nota del 03/06/2016 (prot. n. 32861) il Comune tornava a chiedere ad ARPAM il medesimo sopralluogo per l'accertamento dei livelli di contaminazione, motivando da un punto di vista normativo tale richiesta e chiedendo ad ARPAM di specificare le motivazioni del rifiuto;
- In data 04/07/2013 (prot. n. 0025444/ARPAM|DDAP|P) ARPAM, rifiutava nuovamente le analisi dicendo di non essere "*deputata ad accertare la potenziale contaminazione di un'area e/o un sito di qualsivoglia natura*";
- In data 27/10/2015 (prot. 70492) il Comune di San Benedetto del Tronto rinnovava la richiesta ad ARPAM di effettuare "*le verifiche di competenza*" per il sito in oggetto. A quanto risulta allo scrivente, tale richiesta non ha ancora avuto seguito;

Visto che:

- La situazione di rischi indotta dalla presenza di rifiuti nel sito ormai dismesso di Via Val Tiberina è ancora persistente; in particolare il pericolo di incendio e le quattro vasche di percolati che possono andare a contaminare le aree limitrofe e a rappresentare un serio pericolo per la salute pubblica di tutta la riviera;

Considerato che:

- L'ARPAM ha tra le sue funzioni, come sancito dall'art. 5 della l.r. 60/1997, lettera g), quella di "*effettuare la vigilanza e i controlli di rischio ambientale e collettivo dei fattori fisici, geologici, chimici, batteriologici e biologici, di inquinamento acustico, dell'aria, dell'acqua e del suolo*";
- Ai sensi della L. n. 132/2016, cui la Regione Marche dovrà adeguarsi anche a seguito della mozione n. 226 approvata nella seduta n.68 del 13/06/2017, tra i compiti delle agenzie dell'Ambiente rientra anche il "*controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento delle matrici ambientali e delle pressioni sull'ambiente derivanti da processi territoriali e da fenomeni di origine antropica o naturale, anche di carattere emergenziale, e dei relativi impatti, mediante attività di campionamento, analisi e misura, sopralluogo e ispezione, ivi inclusa la verifica delle forme di autocontrollo previste dalla normativa vigente*";
- L'ARPAM è un ente di diritto pubblico, dotato di autonomia tecnico - giuridica, amministrativa e contabile (art. 4, comma 1, l.r. 60/1997) ma la Giunta regionale ha il compito di indirizzare, vigilare e controllare la sua attività: tale compito della Giunta non può limitarsi ad una lettura di generici resoconti sull'attività svolta, ma deve necessariamente estendersi a verificare che non sussistano situazioni inesplicabili di rifiuto di ARPAM a svolgere il proprio ruolo;

Ritenuto che:

- Il persistente rifiuto di ARPAM ad effettuare il sopralluogo richiesto dal Comune di San Benedetto del Tronto va contro il suo ruolo istituzionale, così come stabilito dalle normative regionali e nazionali;
- È inammissibile che ci sia un carteggio tra un ente locale (il Comune) e d un'agenzia pubblica (ARPAM) durato anni (dal 2009) senza che a questo segua un'azione dovuta, lasciando nell'ambiente un potenziale pericolo per la pubblica incolumità;

- La presenza di rifiuti che ostacolerebbero od impedirebbero la presenza dei funzionari di ARPAM all'interno del sito, non è comunque da ritenersi motivo ostativo per un sopralluogo all'esterno del perimetro, per verificare l'eventuale contaminazione di reflui o percolati, come più volte richiesto dal Comune di San Benedetto del Tronto;

IMPEGNA

Il Presidente e la Giunta Regionale:

- A richiedere ad ARPAM di intervenire nel sito dismesso di Via Val Tiberina n. 148 nel Comune di San Benedetto del Tronto al fine di accertare la presenza di inquinamento potenzialmente pericoloso esistente sia sopra che sotto il suolo, ed escludere quindi situazioni di rischio per la salute e per l'ambiente, secondo quanto previsto dalle sue competenze;
- A dare concreta attuazione a quanto previsto all'art. 2 della l.r. 60/1997, lettera e), applicando il ruolo della Giunta di indirizzo, vigilanza e controllo dell'attività dell'ARPAM.